

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4327

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTA, OCCHIUTO, SISTO, CALABRIA, RAVETTO, GELMINI, BALDELLI, GREGORIO FONTANA, CARFAGNA, ARCHI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, CATANOSO, DE GIROLAMO, GIACOMONI, GIAMMANCO, ALBERTO GIORGETTI, GULLO, MILANATO, PALMIERI, PALMIZIO, POLIDORI, POLVERINI, PRESTIGIACOMO, ROMELE, RUSSO, SANTELLI, SARRO, SECCO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, VITO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali e uninominali

Presentata il 23 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislatura corrente si è caratterizzata per un ampio dibattito sulla legge elettorale, in particolare a seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che ha sancito l'incostituzionalità di alcuni articoli della legge n. 270 del 2005: una discussione che ha dato vita a nuove disposizioni per il sistema elettorale della

Camera dei deputati (legge 6 maggio 2015, n. 52). Tale legge non è intervenuta sul sistema elettorale del Senato della Repubblica a seguito della decisione, assunta nel corso dell'esame parlamentare, di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il *referendum* del 4 dicembre 2016 non ha dato esito favore-

vole) che prefigurava il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.

Da ultimo, sulla disciplina dettata dalla legge n. 52 del 2015 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale dello scorso 25 gennaio (sentenza n. 35 del 2017, depositata il 9 febbraio) che ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono « al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione ».

Attualmente, quindi, la legge n. 52 del 2015, come risultante a seguito della citata sentenza, reca dunque – per l'elezione della Camera dei deputati – un sistema proporzionale con l'attribuzione di un premio di maggioranza (fino al raggiungimento del numero di 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. La soglia fissata per accedere al riparto è quella del 3 per cento per la lista; non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione. Il territorio nazionale è diviso in 20 circoscrizioni divise a loro volta, con esclusione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, in complessivi 100 collegi plurinominali. Per l'elezione del Senato della Repubblica trovano invece attualmente applicazione le norme contenute nel testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come risultanti a seguito della richiamata sentenza n. 1 del 2014, che definiscono un sistema proporzionale puro, con la possibilità di presentarsi in lista e in coalizione di liste.

È di tutta evidenza, quindi, che le leggi elettorali risultanti dalle sentenze pronunziate dalla Corte costituzionale nel 2014 e nel 2017 ci restituiscono un sistema elettorale che, sebbene intrinsecamente autoapplicativo per necessità costituzionale, ha altissime probabilità di non garantire maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento: alla Camera, viste la previsione del premio di maggioranza (non presente per il Senato) alla lista e l'impossibilità di presentarsi in coalizione, la normativa elet-

torale incentiva la formazione di « listoni » unici per contendersi il premio. Al Senato, invece, operando il sistema proporzionale puro, si incentiva la formazione di coalizioni, anche per giovare dell'abbassamento delle soglie di sbarramento accordato alle liste coalizzate. Anche le soglie di sbarramento attuali sono infatti disomogenee, prevedendosi una soglia variabile del 3 per cento o dell'8 per cento al Senato (rispettivamente per le liste in coalizione e per quelle che corrono singolarmente) e del 3 per cento alla Camera. Infine, alla Camera sono previsti i capilista bloccati; al contrario, al Senato – in virtù della sentenza n. 1 del 2014 – opera esclusivamente il sistema delle preferenze.

A tale proposito, va rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha affermato esplicitamente che « la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee ».

La presente proposta di legge, proprio al fine di consentire la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, prevede l'introduzione del premio alla lista e alla coalizione in entrambe le Camere, a condizione che sia conseguito distintamente e su base nazionale sia alla Camera che al Senato. In sostanza, in questa ipotesi il premio di maggioranza sarebbe attribuito a una coalizione soltanto nel caso che questa ottenesse il 40 per cento dei voti sia alla Camera che al Senato; in difetto di tale condizione, l'attribuzione dei seggi avverrebbe in modo proporzionale e senza alcun correttivo maggioritario per la Camera e per il Senato, anche qualora il 40 per cento fosse raggiunto in una sola delle due Camere.

È importante rilevare come la proposta di legge introduca nuovamente anche per l'elezione della Camera la possibilità di presentarsi in coalizione. In particolare, le liste indicano il capo della forza politica e

le coalizioni identificano il proprio *leader* nel capo della forza politica che ottiene il maggior numero di voti alle elezioni.

La presente proposta di legge parte da un sistema di tipo proporzionale. Solo un sistema elettorale proporzionale è infatti in grado di garantire la corrispondenza tra la maggioranza parlamentare e la maggioranza popolare e solo una legge proporzionale, in uno scenario politico tripolare, può garantire che la maggioranza in Parlamento si identifichi con la maggioranza dei cittadini.

Pertanto, il meccanismo elettorale delineato dalla presente proposta di legge è quello di un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza assegnato a liste e a coalizioni di liste solo se esse raggiungono il 40 per cento dei consensi sia alla Camera che al Senato. Il premio assegnato equivale all'attribuzione di seggi ulteriori fino ad arrivare a un totale di 340 seggi alla Camera e di 170 seggi al Senato. Alla Camera il premio di maggioranza è distribuito a livello nazionale. Al Senato il premio di maggioranza è attribuito a livello nazionale, ma ripartito tra le regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione dalla lista o dalla coalizione che ha ottenuto il premio.

Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi sia alla Camera che al Senato, il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

In ordine alle soglie di sbarramento, la proposta di legge prevede di armonizzarle portandole al 5 per cento alla Camera così come al Senato, nel caso di liste che concorrono singolarmente, oppure al 3 per cento per le liste in coalizione, con il recupero – nell'attribuzione dei seggi – della lista in coalizione che più si è avvicinata alla soglia del 3 per cento, delineando un meccanismo analogo a quello previsto dalla legge n. 270 del 2005.

Per l'attuazione del sistema proposto dal presente progetto di legge, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, ripartite nei 101 collegi circoscri-

zionali (gli stessi già delineati dalla legge n. 52 del 2015), a cui si aggiunge quello del Trentino-Alto Adige, ciascuno dei quali è ulteriormente ripartito in collegi uninominali di territorio nel numero dei seggi assegnati a ciascun collegio circoscrizionale meno uno (517 collegi uninominali di territorio).

Lo stesso meccanismo si applica al Senato, per cui il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, ripartite in 51 collegi circoscrizionali e, ulteriormente, in collegi uninominali di territorio (258) nell'eguale misura dei seggi assegnati a ciascun collegio circoscrizionale, diminuiti di un'unità.

All'interno dei collegi (circoscrizionali e uninominali di territorio), le candidature operano in un sistema uninominale bloccato, senza espressione del voto di preferenza. In ciascuno dei 101 collegi alla Camera e dei 51 al Senato ogni lista presenta un solo candidato « di collegio »: a ciascun collegio circoscrizionale corrisponderà poi una serie di candidati « di territorio » che si presentano in collegi uninominali più piccoli.

A seconda del numero di seggi assegnati a ogni lista singola in ambito circoscrizionale, sono quindi proclamati eletti dapprima i candidati « di collegio » e, successivamente, i candidati dei collegi uninominali « di territorio » con la più alta cifra elettorale.

Alla luce di questa nuova ripartizione del territorio, la presente proposta di legge contiene una specifica delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali per l'elezione del Senato della Repubblica e per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda la possibilità di candidarsi in più collegi, la presente proposta di legge mantiene il sistema delineato per i capilista dalla legge n. 52 del 2015, per la parte non censurata dalla Corte costituzionale: la Consulta ha infatti lasciato la possibilità di pluricandidature, accogliendo però la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi

di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravviveva comunque, allo stato, « il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ». La Corte evidenzia, quindi, che il criterio del sorteggio « è già previsto dalla porzione di disposizione non coinvolta dall'accoglimento della questione, e non è dunque introdotto *ex novo*: è in realtà ciò che rimane, allo stato, dell'originaria volontà del legislatore espressa nella medesima disposizione coinvolta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale ».

Su questo argomento la Consulta auspica che il Parlamento intervenga per stabilire una modalità migliore del sorteggio; infatti, rimarca che « appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori ». La presente proposta di legge prevede, quindi, per i candidati « di collegio » la possibilità di presentarsi, al massimo, in dieci diversi collegi circoscrizionali: ma i candidati eletti in più collegi ottengono il seggio nel collegio dove abbiano conseguito la cifra elettorale più bassa. Questo criterio è persino suggerito nella sentenza della Consulta laddove si rileva, a proposito dei possibili criteri, che « potrebbe stabilirsi che il capolista candidato in più collegi debba esser proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista — il quale sarebbe eletto in luogo del capolista — abbia riportato, in percentuale, meno voti di preferenza rispetto a quelli ottenuti dai candidati in altri collegi con lo stesso capolista ».

La proposta di legge, inoltre, si pone l'obiettivo di eliminare un elemento di incostituzionalità del sistema vigente, che nasce dalla disomogeneità del sistema elettorale del Trentino-Alto Adige rispetto a quello nazionale. La *ratio* di tutelare le minoranze linguistiche o etniche, infatti, non implica né impone la scelta di un sistema tendenzialmente uninominale in Trentino, con un'esigua parte proporzionale ripartita su base

regionale. L'effetto di tale sistema comporta che una larga quota di elettori (e non solo una minoranza eccessivamente frammentata) finisca per non essere affatto rappresentata, in quanto non riesce a esprimere alcun parlamentare né nei collegi uninominali, né in quelli proporzionali. Infatti, il numero esiguo di seggi attribuiti con il metodo proporzionale e senza nemmeno un meccanismo di recupero proporzionale produce l'effetto che il partito di maggioranza relativa nella regione riesca a ottenere tutti i seggi assegnati, con un'eccessiva alterazione della rappresentatività. Si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i voti espressi a favore dei partiti di minoranza non concorrono nemmeno alla ripartizione in sede nazionale.

Pertanto la presente proposta di legge estende per la circoscrizione del Trentino-Alto Adige, sia per l'elezione della Camera che per quella del Senato, lo stesso sistema elettorale valido per il resto d'Italia. Nel nuovo meccanismo la garanzia della tutela della minoranza tedesca sarebbe comunque offerta dalla soglia del 20 per cento prevista per le « liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche ».

La presente proposta di legge si pone altresì l'obiettivo di affrontare il tema delle irregolarità all'interno delle sezioni elettorali: sono infatti sempre più frequenti le denunce in merito ad anomalie e a comportamenti illegittimi sia nella fase di votazione (ad esempio attraverso la presenza di matite « non idonee »), sia nella fase di scrutinio. Alcune modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 intendono quindi aprire la strada per un'opportuna riflessione in merito a disposizioni in grado di contenere questo fenomeno, prevedendo, ad esempio, la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigili sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali sin dalla costituzione della sezione e in tutte le

fasi della sua attività, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio. Sullo stesso tema è poi necessario intervenire per definire in maniera più precisa i criteri utilizzati all'interno delle sezioni in materia di nullità delle schede contenenti segni da cui si possa desumere la volontà di rendere riconoscibile il voto.

Un ultimo aspetto affrontato dalla proposta di legge è quello del voto dei cittadini italiani residenti all'estero: attraverso modifiche puntuali alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, si definisce una diversa modalità di voto all'estero, non più espresso per corrispondenza, ma direttamente all'interno di seggi predisposti nel territorio dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) salvo quanto diversamente previsto dalle successive lettere del presente comma, le parole: « collegio plurinominale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « collegio circoscrizionale » e le parole: « collegi plurinominali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « collegi circoscrizionali »;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « a gruppi di candidati concorrenti in collegi uninominali e nel collegio circoscrizionale »;

2) al comma 2, le parole da: « , a seguito del primo turno di votazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista o la coalizione di liste recanti i medesimi contrassegni e presentate dai medesimi partiti o gruppi politici organizzati per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nell'elezione del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 2, il comma 1-bis è abrogato;

d) all'articolo 3:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi circoscrizionali e in collegi uninominali ai sensi degli articoli 83, *83-bis* e 84.

1-ter. Il territorio di ciascuna circoscrizione è diviso nei collegi circoscrizionali di cui alla tabella A.1 allegata al presente testo unico. A ciascun collegio circoscrizionale è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove. I seggi assegnati alla circoscrizione Trentino-Alto Adige sono attribuiti in un unico collegio circoscrizionale.

1-quater. Per la presentazione delle candidature e per l'espressione del voto, il territorio di ciascun collegio circoscrizionale è ripartito in collegi uninominali, in numero pari al numero dei seggi a esso assegnati diminuito di un'unità »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascun collegio circoscrizionale ai sensi del comma *1-quater* »;

e) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'unica scheda recante il nome e il cognome dei candidati nel collegio medesimo, accompagnati dal contrassegno della lista cui ciascuno è collegato e dal nome e cognome del rispettivo candidato nel collegio circoscrizionale »;

f) il quinto comma dell'articolo 11 è abrogato;

g) al primo comma dell'articolo 14:

1) al primo periodo, le parole: « liste di candidati nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « candidati nei col-

leggi circoscrizionali e nei collegi uninominali » e le parole: « le liste medesime » sono sostituite dalle seguenti: « le liste di candidature, di seguito denominate anche “liste”, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico, dichiarano altresì che il medesimo contrassegno, ovvero i medesimi contrassegni e la medesima denominazione, ovvero le medesime denominazioni, contraddistinguono la lista o le coalizioni di liste presentate a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica »;

h) l'articolo 14-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis*. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste di candidature da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste di candidature aventi il medesimo contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano che il capo della coalizione è quello della forza politica che ottiene il maggior numero di voti. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi »;

i) all'articolo 16:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'interno verifica, inoltre, la reciproca corrispondenza dei contrassegni e delle denominazioni delle liste e delle coalizioni di liste per le quali nell'elezione della Camera dei deputati e nell'elezione del Senato della Repubblica è resa la dichiarazione di concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza e ricusa le dichiarazioni non conformi »;

2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le opposizioni avverso l'accettazione o la ricusazione delle dichiarazioni di conformità dei contrassegni e delle denominazioni di cui all'articolo 14, primo comma, sono sottoposte, per entrambe le elezioni, all'Ufficio centrale nazionale di cui all'articolo 12 »;

l) al primo comma dell'articolo 17, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste di candidature nei collegi circoscrizionali e nei collegi uninominali »;

m) all'articolo 18-*bis*:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidature per l'attribuzione dei seggi nei collegi circoscrizionali e nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi circo-

scrizionali o, in caso di collegi circoscrizionali compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi »;

2) al comma 2, la parola: « lista » è sostituita dalle seguenti: « lista di candidature » e la parola: « liste » è sostituita dalle seguenti: « liste di candidature »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per ciascun collegio circoscrizionale ogni lista di candidature, all'atto della presentazione, è composta da un candidato all'elezione nel collegio circoscrizionale medesimo e da un elenco di candidati presentati ciascuno in uno dei rispettivi collegi uninominali. La lista di candidature è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei collegi uninominali costituiti nel collegio circoscrizionale, aumentato di un'unità, e non superiore al numero degli stessi, aumentato di un'unità. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati nei collegi circoscrizionali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima »;

n) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in un altro collegio circoscrizionale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se candidato per l'elezione nel collegio circoscrizionale, comunque fino al numero massimo di dieci collegi circoscrizionali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

o) agli articoli 20 e seguenti, le parole: « lista di candidati » e: « lista dei candidati »

sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « lista di candidature » e le parole: « liste di candidati » e: « liste dei candidati » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « liste di candidature »;

p) all'articolo 20, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Nel modulo di cui al quinto comma il nome e il cognome del candidato per l'elezione nel collegio circoscrizionale precedono l'elenco delle altre candidature e recano l'indicazione di "candidato nel collegio circoscrizionale". Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il collegio uninominale per il quale egli viene presentato »;

q) all'articolo 24:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) per ciascun collegio uninominale stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate, nonché, per ciascuna coalizione di liste, l'ordine dei candidati di ciascuna lista e dei rispettivi contrassegni. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; »;

2) al numero 5), le parole da: « provvede » fino a: « la data delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo della regione, alla stampa, su manifesti riproduttori i rispettivi contrassegni, delle candidature in ciascun collegio uninominale, nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni compresi nei collegi uninominali per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Sul manifesto sono riprodotti separatamente, ciascuno secondo l'ordine determinato dal sorteggio di cui al numero 2), l'elenco dei candidati nel collegio uninominale, affiancati dai rispettivi contrassegni, e

l'elenco dei candidati nel collegio circoscrizionale, anch'essi singolarmente connotati dai rispettivi contrassegni. I candidati e i contrassegni appartenenti alla medesima coalizione di liste sono riportati in successione sulla medesima linea ovvero su linee immediatamente successive, all'interno di un unico riquadro, secondo l'ordine del suddetto sorteggio »;

r) al primo comma dell'articolo 25, le parole: « elettori della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « elettori del collegio circoscrizionale »;

s) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: « i contrassegni di tutte le liste » sono sostituite dalle seguenti: « i contrassegni di tutti i candidati nel collegio uninominale »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i rettangoli contenenti i contrassegni dei candidati appartenenti a liste collegate nella stessa coalizione sono riprodotti di seguito, sulla medesima linea ovvero su linee immediatamente successive comunque comprese in un unico riquadro. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate nonché l'ordine dei contrassegni dei candidati appartenenti a ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno, a sinistra il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e a destra il nome e il cognome del relativo candidato nel collegio circoscrizionale »;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

t) all'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comu-

nicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio »;

u) all'articolo 58, secondo comma:

1) al primo periodo, le parole: « contenente il contrassegno della lista prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « contenente il contrassegno del candidato prescelto »;

2) il secondo periodo è soppresso;

v) all'articolo 59, le parole: « per la scelta della lista » sono sostituite dalle seguenti: « per la scelta del candidato »;

z) all'articolo 59-*bis*:

1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato nel collegio uninominale, senza tracciare un segno sul contrassegno del candidato medesimo, si intende che abbia votato per la lista cui questo appartiene.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato nel collegio circoscrizionale, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista cui questo appartiene, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato nel collegio uninominale e un segno sul nominativo di un candidato nel collegio circoscrizionale non contraddistinti dal medesimo contrassegno, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e sul nominativo di un candidato nel collegio uninominale ovvero di un candidato nel collegio circoscrizionale contraddistinti da un altro contrassegno, il voto è nullo »;

2) il comma 5 è abrogato;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il voto si intende riconoscibile solo qualora siano presenti sulla scheda scritte riferite a nomi, cognomi o cose, tali da far ritenere in modo inoppu-

gnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto »;

aa) all'articolo 68:

1) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale a cui è stato attribuito il voto e il contrassegno che lo contraddistingue. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato »;

2) il primo periodo del comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. I componenti delle Forze di polizia preposti, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede »;

bb) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: « di lista e dei voti di preferenza » sono soppresse;

cc) all'articolo 77, comma 1:

1) al numero 1) sono premessi i seguenti:

« 01) per ciascun collegio uninominale determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio. Determina quindi il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista di candidati in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale. Tale totale è dato dal totale dei voti validi ottenuti dal candidato contraddistinto con il contrassegno di tale lista;

02) per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e per ciascuna lista di candidati nel collegio circoscrizionale determina l'elenco dei candidati di tale lista che hanno ottenuto il numero maggiore di voti validi nel rispettivo collegio uninominale »;

2) il numero 1) è sostituito dai seguenti:

« 1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista di candidati. Tale cifra è data dalla somma del totale dei voti validi conseguiti dalla lista stessa in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale;

1-*bis*) determina la cifra elettorale di collegio circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio delle liste della coalizione; »;

3) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-*bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione; »;

4) i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di candidati;

4) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione del totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per il totale dei voti validi espressi nel rispettivo collegio uninominale;

5) per ciascun collegio circoscrizionale determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista di candidati. In tale graduatoria i candidati di cui al numero 02), nell'ordine decrescente delle rispettive

cifre individuali, precedono gli altri candidati della medesima lista. A parità di cifre individuali, precede il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi »;

dd) all'articolo 83:

1) al comma 1:

1.1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; »;

1.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; »;

1.3) il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

b) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui alla lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella re-

gione medesima, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito delle coalizioni che non abbiano superato la percentuale di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; »;

1.4) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente

assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio; »;

1.5) al numero 5), le parole: « della lista » sono sostituite dalle seguenti: « della coalizione di liste o della lista non collegata » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 7-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 »;

1.6) al numero 6), la parola: « lista » è sostituita dalle seguenti: « coalizione di liste o lista non collegata »;

1.7) il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 3), lettera *b*), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *c*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4); »;

1.8) il numero 8) è sostituito dal seguente:

« 8) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, prose-

guendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; »;

1.9) dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:

« 8-bis) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3), lettera b), per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero

dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 7). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi a essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 8), periodi nono e seguenti »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la verifica di cui al numero 6) del comma 1 del presente articolo abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 7-bis del medesimo testo unico, la lista o la coalizione di liste ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al numero 5) del comma 1 del presente articolo e verifica se essa, nell'elezione del Senato della Repubblica, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale è ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito dal comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il

quoziente elettorale nazionale di maggioranza »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra il totale dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, esclusa la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi a essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto »;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 8-bis). A tale fine, in luogo del

quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste. Le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 8-bis) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi dei commi 2 e 3 »;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 2, primo periodo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4). L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8) »;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I voti espressi nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, ai fini del raggiungimento del valore percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi nella restante parte del territorio nazionale »;

ee) l'articolo 83-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione dei seggi spettanti alle liste nei singoli collegi circoscrizionali. A tale fine:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della

lista cui è stato attribuito il premio di maggioranza ovvero delle liste ammesse della coalizione cui è stato attribuito il premio di maggioranza, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste ammesse, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio circoscrizionale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio circoscrizionale al gruppo di liste di maggioranza. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti

di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 7. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio circoscrizionale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata. Ripete quindi, in suc-

cessione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

2) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con le modalità di cui al numero 1), lettera *d*), all'attribuzione dei seggi nei collegi circoscrizionali considerando singolarmente ciascuna lista. A tale fine il quoziente elettorale di collegio è determinato dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio »;

ff) all'articolo 84:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti per ciascun collegio circoscrizionale, sino a concorrenza del numero di seggi assegnati a ciascuna lista, il candidato nel collegio circoscrizionale e, dopo questo, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5). Il candidato nel collegio circoscrizionale che risulti eletto in più collegi della circoscrizione è proclamato nel collegio circoscrizionale in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio circoscrizionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista in altri collegi circoscrizionali in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, iniziando dal candidato circoscrizionale e proseguendo con gli altri candidati del collegio, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1,

numero 5). Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi circoscrizionali in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, iniziando dal candidato circoscrizionale e proseguendo con gli altri candidati del collegio secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5). Alla proclamazione del candidato circoscrizionale si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio circoscrizionale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi circoscrizionali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente »;

3) al comma 4, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3 e 3-*bis* »;

gg) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il candidato eletto in più collegi circoscrizionali è proclamato nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale »;

hh) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste »;

ii) all'articolo 92, comma 1:

1) al numero 2-*bis*), il secondo periodo è sostituito dai seguenti « La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dai contrassegni di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura nel collegio uninominale, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome e cognome del candidato »;

2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) nel collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista affiancato, sulla destra, dal nome e cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in

basso, sono posti il nome e il cognome del candidato a queste collegato »;

ll) all'articolo 93, secondo comma, lettera *c)*:

1) le parole: « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo » sono soppresse;

2) il sesto periodo è soppresso;

mm) gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* sono abrogati;

nn) dopo la tabella A è inserita la tabella A.1 di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi circoscrizionali e in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, l'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata ai sensi dell'articolo 16 dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 7-*bis*, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una coalizione di liste o una lista singola abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e, contestualmente, la coalizione di liste o la lista singola recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo

simo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nell'elezione della Camera dei deputati.

2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero dei seggi da attribuire in ciascun collegio circoscrizionale.

2-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 51 collegi circoscrizionali. Per la presentazione delle candidature e per l'espressione del voto, il territorio di ciascun collegio circoscrizionale è ripartito in collegi uninominali, in numero pari al numero dei seggi a esso assegnati, diminuito di un'unità. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono quelli definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422 »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « nelle circoscrizioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi uninominali di ciascuna regione »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'unica scheda recante il nome e il cognome dei candidati nel collegio medesimo, accompagnati dal contrassegno della lista cui ciascuno è collegato e dal nome e cognome del

rispettivo candidato nel collegio circoscrizionale »;

c) nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente »;

d) all'articolo 8:

1) al comma 1, la parola: « candidature » è sostituita dalla seguente: « liste di candidature, di seguito denominate anche "liste", »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. I partiti e i gruppi politici organizzati che intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico rendono, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiarazione relativa all'identità del contrassegno e della denominazione che contraddistinguono la lista o la coalizione di liste presentata a tale fine per l'elezione della Camera dei deputati »;

e) all'articolo 9:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: « nelle regioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi circoscrizionali » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi »;

1.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14

della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare »;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per ciascun collegio circoscrizionale ogni lista di candidature, all'atto della presentazione, è composta da un candidato per l'elezione nel collegio circoscrizionale medesimo e da un elenco di candidati presentati ciascuno in uno dei rispettivi collegi uninominali. La lista di candidature è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei collegi uninominali costituiti nel collegio circoscrizionale, aumentato di un'unità, e non superiore al numero degli stessi, aumentato di un'unità. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati nei collegi circoscrizionali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima »;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per ciascun collegio uninominale stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate, nonché, per ciascuna coalizione di liste, l'ordine dei candidati di ciascuna lista e del rispettivo contrassegno. I candi-

dati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio »;

1.2) alla lettera *c*), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) alla stampa, su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, delle candidature in ciascun collegio uninominale, nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni compresi nei collegi uninominali per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Sul manifesto sono riprodotti separatamente, ciascuno secondo l'ordine determinato dal sorteggio di cui alla lettera *a*), l'elenco dei candidati nel collegio uninominale, affiancati ciascuno dal rispettivo contrassegno, e l'elenco dei candidati nel collegio circoscrizionale, anch'essi singolarmente connotati dal rispettivo contrassegno. I candidati e i contrassegni appartenenti alla medesima coalizione di liste sono riportati in successione sulla medesima linea, ovvero su linee immediatamente successive, all'interno di un unico riquadro, secondo l'ordine del suddetto sorteggio »;

3) il secondo e il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: « Sulle schede i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate sono inseriti al centro di appositi rettangoli. I rettangoli contenenti i contrassegni dei candidati appartenenti a liste collegate nella stessa coalizione sono riprodotti di seguito, sulla medesima linea, ovvero su linee immediatamente successive comunque comprese in un unico riquadro. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni dei candidati appartenenti a ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno, a sinistra il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e a de-

stra il nome e il cognome del relativo candidato nel collegio circoscrizionale »;

g) all'articolo 13:

1) al comma 3, le parole: « della circoscrizione regionale » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio circoscrizionale »;

2) al comma 4, le parole: « della circoscrizione regionale » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio circoscrizionale »;

h) all'articolo 14, comma 1, le parole: « della lista prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « del candidato prescelto »;

i) dopo il titolo IV è inserito il seguente:

« TITOLO IV-*bis*

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ART. 14-*bis*. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio. Determina quindi il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista di candidati in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale. Tale totale è dato dal totale dei voti validi ottenuti dal candidato contraddistinto con il contrassegno di tale lista;

b) per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto il numero maggiore di voti validi e per ciascuna lista di candidati nel collegio circoscrizionale determina l'elenco dei candidati di tale lista che hanno ottenuto il numero maggiore di voti validi nel rispettivo collegio uninominale;

c) determina per ciascun collegio circoscrizionale la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista di candidati. In tale graduatoria i candidati di cui alla lettera *b)*, nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, precedono gli altri candidati della medesima lista. A parità di cifre individuali, precede il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi;

d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista di candidati. Tale cifra è data dalla somma del totale dei voti validi conseguiti dalla lista stessa in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale. Determina inoltre la cifra elettorale di collegio circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio delle liste della coalizione;

e) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista nei collegi della regione. Determina inoltre la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono;

f) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio della regione;

g) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi »;

h) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione di liste,

il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, nonché l'elenco delle liste di cui alla lettera e) »;

l) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: « Delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale »;

m) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che la compongono; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista;

b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a);

c) individua quindi la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

d) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera g), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale

regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e singola lista. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;

e) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *c)*, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

f) verifica poi se la coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera *e)* abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170;

g) qualora la verifica di cui alla lettera *f)* abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera *d)* e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera *h)*, in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell'articolo 16-bis alla loro attribuzione nei collegi circoscrizionali della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista singola o

dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio elettorale centrale nazionale comprende il seggio attribuito al candidato del collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tale candidato è contraddistinto dal medesimo contrassegno della singola lista o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;

h) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, qualora la verifica di cui alla lettera *f)* del presente comma abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, la lista o la coalizione di liste ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui alla lettera *e)* del presente comma e verifica se essa, nell'elezione della Camera dei deputati, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo assegna a tale lista o coalizione di liste il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente affinché, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera *d)*, a essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal terzo periodo della lettera *g)*;

i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h)*. A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera *e)* per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiun-

tivi determinato ai sensi della lettera *h*) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o alla lista singola di cui alla lettera *e*) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Se in una o più regioni non è presente la coalizione di liste o la lista singola di cui alla citata lettera *e*) o se essa non è compresa tra quelle di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h*), l'Ufficio esclude tali regioni dal calcolo e sottrae da questo il numero dei seggi a esse assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h*). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è eguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale la lista di cui alla lettera *e*) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera *h*). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera *h*), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono, decimo e undicesimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo

calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera *e*).

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera *e*), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera *h*), primo periodo, resta ferma come definitiva l'assegnazione dei seggi in ciascuna regione come definita dall'attribuzione provvisoria di cui al comma 1, lettera *d*). L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3.

3. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle liste nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettera *g*), ovvero del comma 1, lettera *i*), ovvero del comma 2.

4. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, l'Ufficio elettorale centrale nazionale procede alla distribuzione dei seggi in ciascuna regione secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *d*).

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

n) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. — 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, nei

collegi circoscrizionali. A tale fine compie le seguenti operazioni:

a) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede alla proclamazione degli eletti qualora la regione non sia ripartita in più collegi circoscrizionali o, altrimenti, procede ad attribuire nei collegi circoscrizionali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale;

b) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera e). Tale numero di seggi è determinato sottraendo dal numero dei seggi assegnati alla regione dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, il numero dei seggi assegnati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi a essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale

fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi a essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi circoscrizionali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine:

a) qualora i seggi siano stati assegnati con premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i*), e del comma 1, lettera *b*), del presente articolo:

1) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale regionale della lista cui è stato attribuito il premio di maggioranza, ovvero delle liste ammesse della coalizione cui è stato attribuito il premio di maggioranza, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste ammesse, di seguito denominate, rispettivamente, gruppo di liste di maggioranza e gruppo di liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

2) divide poi, per ciascun collegio circoscrizionale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio circoscrizionale al gruppo di liste di maggioranza. Analogamente, per le altre liste

cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi del comma 1, lettera *b*). In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

4) procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di

parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella regione ai sensi del comma 1, lettera *b*). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella regione ai sensi del comma 1, lettera *b*). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggiore numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio circoscrizionale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

b) qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi circoscrizionali con le modalità di cui alla lettera *a*), numero 4), considerando singolarmente ciascuna lista. A tale fine il quoziente elettorale di collegio è determinato dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio »;

o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-*bis*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti per ciascun collegio circoscrizionale, sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a

ciascuna lista, il candidato nel collegio circoscrizionale e, dopo questo, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *c*). Il candidato nel collegio circoscrizionale che risulti eletto in più collegi della circoscrizione è proclamato nel collegio circoscrizionale in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale ».

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio circoscrizionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi circoscrizionali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, iniziando dal candidato circoscrizionale e proseguendo con gli altri candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *c*). Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi circoscrizionali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, iniziando dal candidato circoscrizionale e proseguendo con gli altri candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *c*). Alla proclamazione del candidato circoscrizionale si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo »;

p) l'articolo 17-*bis* è abrogato;

q) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « della medesima circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo collegio circoscrizionale »;

2) al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;

r) la rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per la

circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste »;

s) all'articolo 20, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige » sono soppresse;

2) la lettera *b*) è abrogata;

t) gli articoli 20-*bis* e 21-*bis* sono abrogati;

u) all'articolo 21-*ter*:

1) al comma 1, le parole: « o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sono soppresse;

2) il comma 7 è abrogato.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali per l'elezione del Senato della Repubblica e per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi circoscrizionali nell'ambito di ciascuna regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 51 collegi circoscrizionali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio circoscrizionale;

b) i collegi circoscrizionali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in

un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero dei seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi circoscrizionali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, individuati dalla tabella A.1 allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotta dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali:

a) per l'elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascun collegio circoscrizionale individuato dalla tabella A.1 allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotta dall'articolo 1 della presente legge;

b) per l'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascun collegio circoscrizionale all'interno delle circoscrizioni regionali, come definiti per ciascuna regione dal decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il territorio di ciascun collegio circoscrizionale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 è ripartito in collegi uninominali, in numero pari al numero dei seggi a esso assegnati diminuito di un'unità;

b) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio uninominale e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

4. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che è reso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.

6. Qualora il parere di cui al comma 5 non sia espresso entro i termini ivi stabiliti, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi circoscrizionali per l'elezione del Senato della Repubblica sono individuati dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

ART. 4.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: « per corrispondenza » sono sostituite dalle seguenti: « presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse;

c) all'articolo 4-*bis*, commi 1, 3 e 4, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse;

d) all'articolo 12:

1) al comma 3, le parole « per corrispondenza » sono soppresse, e le parole: « la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante » sono sostituite dalla seguente: « e »;

2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole: « e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo » sono soppresse;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spe-

dizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica »;

6) il comma 8 è abrogato;

e) all'articolo 13, comma 1, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge »:

g) all'articolo 20, comma 1-*bis*, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 5.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione

del secondo comma dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *u*), della presente legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1, lettera nn))

« TABELLA A.1

(Articolo 3, comma 1-ter))

Collegi circoscrizionali

Regione	Codice	Collegio circoscrizionale	Composizione del collegio circoscrizionale
1	101	Piemonte – 01	Territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara
1	102	Piemonte – 02	Territorio delle province di Biella e Vercelli; territorio del collegio uninominale di Ivrea della provincia di Torino
1	103	Piemonte – 03	Territorio dei collegi uninominali di Venaria Reale, Rivarolo Canavese, Giaveno, Pinerolo della provincia di Torino
1	104	Piemonte – 04	Territorio dei collegi uninominali di Torino 3, Torino 7, Torino 8, Collegno della provincia di Torino
1	105	Piemonte – 05	Territorio dei collegi uninominali di Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5, Torino 6 della provincia di Torino
1	106	Piemonte – 06	Territorio dei collegi uninominali di Chivasso, Settimo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Rivoli della provincia di Torino
1	107	Piemonte – 07	Territorio delle province di Asti e Alessandria
1	108	Piemonte – 08	Territorio della provincia di Cuneo
3	301	Lombardia – 01	Territorio delle province di Lecco e Sondrio
3	302	Lombardia – 02	Territorio della provincia di Como
3	303	Lombardia – 03	Territorio dei collegi uninominali di Bergamo, Albino, Ponte San Pietro, Zogno della provincia di Bergamo
3	304	Lombardia – 04	Territorio dei collegi uninominali di Rezzato, Desenzano del Garda, Lumezzane, Darfo Boario Terme della provincia di Brescia

3	305	Lombardia – 05	<p>Territorio dei collegi uninominali di Varese, Luino, Sesto Calende, Gallarate della provincia di Varese;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese ad esclusione del territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza; territorio dei comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Solbiate Arno, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese</p>
3	306	Lombardia – 06	<p>Territorio dei comuni di Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese;</p> <p>territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Saronno, limitatamente ai comuni della provincia di Varese;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Desio della provincia di Monza e della Brianza;</p> <p>territorio dei collegi uninominali di Limbiate e Paderno Dugnano limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza</p>
3	307	Lombardia – 07	<p>Territorio dei collegi uninominali di Seregno, Monza e Vimercate della provincia di Monza e della Brianza;</p> <p>territorio dei collegi uninominali di Agrate Brianza e Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza</p>
3	308	Lombardia – 08	<p>Territorio dei collegi uninominali di Melzo e Sesto San Giovanni della provincia di Milano;</p> <p>territorio dei collegi uninominali di Paderno Dugnano, Agrate Brianza, Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Cinisello Balsamo della provincia di Milano, compresi i territori dei comuni di Muggiò e Nova Milanese della provincia di Monza e della Brianza;</p> <p>territorio di comuni di Pioltello, Rodano e Settala del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano</p>

3	309	Lombardia – 09	Territorio dei collegi uninominali di Seriate, Costa Volpino, Treviglio e Dalmine della provincia di Bergamo
3	310	Lombardia – 10	Territorio dei collegi uninominali di Busto Garolfo, Legnano, Rho, Bollate della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Limbiate limitatamente ai comuni della provincia di Milano
3	311	Lombardia – 11	Territorio dei collegi uninominali di Milano 1, Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7, Milano 11 della provincia di Milano
3	312	Lombardia – 12	Territorio dei collegi uninominali di Milano 4, Milano 5, Milano 8, Milano 9, Milano 10 della provincia di Milano
3	313	Lombardia – 13	Territorio dei collegi uninominali di Rozzano, Corsico, Abbiategrasso della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano ad esclusione del territorio del comune di San Colombano al Lambro; territorio del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano ad esclusione del territorio dei comuni di Pioltello, Rodano e Settala
3	314	Lombardia – 14	Territorio dei collegi uninominali di Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Ghedi, Orzinuovi, Chiari della provincia di Brescia
3	315	Lombardia – 15	Territorio della provincia di Lodi; territorio del comune di San Colombano al Lambro del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano; territorio della provincia di Cremona ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Cremona
3	316	Lombardia – 16	Territorio della provincia di Mantova; territorio del collegio uninominale di Cremona della provincia di Cremona
3	317	Lombardia – 17	Territorio della provincia di Pavia
4	401	Trentino-Alto Adige/ Südtirol – 01	Territorio delle province di Bolzano/Bozen e Trento

5	501	Veneto – 01	<p>Territorio della provincia di Belluno;</p> <p>territorio dei collegi uninominali di Vittorio Veneto e di Conegliano della provincia di Treviso;</p> <p>territorio dei comuni di Arcade e Pederobba del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso;</p> <p>territorio del comune di Segusino del collegio uninominale di Feltre nella provincia di Treviso</p>
5	502	Veneto – 02	Territorio dei collegi uninominali di Vicenza, Bassano del Grappa, Dueville, Thiene, Schio della provincia di Vicenza
5	503	Veneto – 03	<p>Territorio del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso esclusi i comuni di Arcade e di Pederobba;</p> <p>territorio dei collegi uninominali di Castelfranco Veneto, Treviso, Oderzo della provincia di Treviso</p>
5	504	Veneto – 04	Territorio dei collegi uninominali di Verona est, Verona ovest, Bussolengo e San Martino Buon Albergo della provincia di Verona
5	505	Veneto – 05	<p>Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona della provincia di Verona;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Legnago limitatamente ai comuni della provincia di Verona;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Arzignano della provincia di Vicenza</p>
5	506	Veneto – 06	Territorio dei collegi uninominali di Padova-centro storico, Padova-Selvazzano Dentro, Albignasego, Cittadella e Vigonza della provincia di Padova
5	507	Veneto – 07	Territorio dei collegi uninominali di Portogruaro, Venezia-San Marco, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Venezia-San Donà di Piave, Mirano della provincia di Venezia
5	508	Veneto – 08	<p>Territorio della provincia di Rovigo;</p> <p>territorio dei collegi uninominali di Este e Piove di Sacco della provincia di Padova;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Chioggia della provincia di Venezia</p>

6	601	Friuli-Venezia Giulia – 01	<p>Territorio della provincia di Pordenone;</p> <p>territorio della provincia di Udine ad esclusione del territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli, del territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli, del territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo e del territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli</p>
6	602	Friuli-Venezia Giulia – 02	<p>Territorio delle province di Trieste e di Gorizia;</p> <p>territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli della provincia di Udine;</p> <p>territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo della provincia di Udine;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli della provincia di Udine</p>
7	701	Liguria – 01	Territorio della province di Imperia e Savona
7	702	Liguria – 02	Territorio della provincia di Genova ad esclusione dei territori dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo e dei territori dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone
7	703	Liguria – 03	<p>Territorio della provincia della Spezia;</p> <p>territorio dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo della provincia di Genova; territorio dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone della provincia di Genova</p>
8	801	Emilia-Romagna – 01	Territorio delle province di Piacenza e Parma
8	802	Emilia-Romagna – 02	Territorio della provincia di Reggio nell'Emilia
8	803	Emilia-Romagna – 03	Territorio della provincia di Modena
8	804	Emilia-Romagna – 04	Territorio dei collegi uninominali di Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno della provincia di Bologna

8	805	Emilia-Romagna – 05	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Imola della provincia di Bologna; territorio del collegio uninominale di Faenza della provincia di Ravenna
8	806	Emilia-Romagna – 06	Territorio della provincia di Ferrara; territorio della provincia di Ravenna ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Faenza
8	807	Emilia- Romagna – 07	Territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini
9	901	Toscana – 01	Territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca
9	902	Toscana – 02	Territorio delle province di Pistoia e Prato
9	903	Toscana – 03	Territorio dei collegi uninominali di Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3 della provincia di Firenze; territorio del comune di Firenze all'interno del collegio uninominale di Firenze-Pontassieve della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze

9	904	Toscana – 04	<p>Territorio dei collegi uninominali di Bagno a Ripoli e Empoli della provincia di Firenze; territorio del collegio uninominale di Firenze Pontassieve della provincia di Firenze ad esclusione della parte del comune di Firenze al suo interno;</p> <p>territorio dei comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze;</p> <p>territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano e Vaglia del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze;</p> <p>territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi della provincia di Arezzo;</p> <p>territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo della provincia di Arezzo;</p> <p>territorio dei comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato e Santa Croce sull'Arno del collegio uninominale di Cascina della provincia di Pisa</p>
9	905	Toscana – 05	<p>Territorio della provincia di Livorno;</p> <p>territorio della provincia di Pisa ad esclusione dei comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato e Castelfranco di Sotto del collegio uninominale di Cascina</p>
9	906	Toscana – 06	<p>Territorio delle province di Grosseto e Siena;</p> <p>territorio della provincia di Arezzo ad esclusione del territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi e del territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo</p>
10	1001	Umbria – 01	Territorio delle province di Perugia e Terni
11	1101	Marche – 01	<p>Territorio della provincia di Pesaro e Urbino;</p> <p>territorio dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia della provincia di Ancona;</p> <p>territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi della provincia di Ancona</p>

11	1102	Marche – 02	Territorio della provincia di Ancona, ad esclusione dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia e del territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi; territorio della provincia di Macerata, ad esclusione del collegio uninominale di Civitanova Marche
11	1103	Marche – 03	Territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo; territorio del collegio uninominale di Civitanova Marche escluso il territorio del comune di Loreto della provincia di Ancona
12	1201	Lazio – 01	Territorio delle province di Viterbo e Rieti; territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma; territorio del comune di Nerola del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma
12	1202	Lazio – 02	Territorio dei collegi uninominali di Civitavecchia e Tivoli della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma ad esclusione del territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste; territorio del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma ad eccezione del territorio del comune di Nerola; territorio del comune di Fiumicino del collegio uninominale di Roma- Fiumicino della provincia di Roma
12	1203	Lazio – 03	Territorio dei collegi uninominali di Roma-zona Sub. Gianicolense, Roma-Gianicolense, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle, Roma-Della Vittoria della provincia di Roma
12	1204	Lazio – 04	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Centro, Roma-Trieste, Roma-Val Melaina, Roma-Monte Sacro, Roma-Pietralata, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Collatino della provincia di Roma
12	1205	Lazio – 05	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Torre Angela, Roma-Prenestino- Centocelle, Roma-Tuscolano, Roma-Don Bosco della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma ad esclusione del territorio del comune di Ciampino

12	1206	Lazio – 06	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Ostiense, Roma-Lido di Ostia e Roma-Portuense della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Roma-Fiumicino della provincia di Roma ad esclusione del comune di Fiumicino
12	1207	Lazio – 07	Territorio dei collegi uninominali di Colferro, Marino, Velletri, Pomezia della provincia di Roma; territorio del comune di Ciampino del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma
12	1208	Lazio – 08	Territorio della provincia di Frosinone
12	1209	Lazio – 09	Territorio della provincia di Latina
13	1301	Abruzzo – 01	Territorio delle province dell'Aquila e di Teramo
13	1302	Abruzzo – 02	Territorio delle province di Chieti e Pescara
14	1401	Molise – 01	Territorio delle province di Campobasso e Isernia
15	1501	Campania – 01	Territorio dei collegi uninominali di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua della provincia di Caserta
15	1502	Campania – 02	Territorio della provincia di Benevento; territorio della provincia di Avellino ad esclusione del territorio dei comuni di Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda
15	1503	Campania – 03	Territorio dei collegi uninominali di Maddaloni, Aversa e Casal di Principe della provincia di Caserta; territorio dei comuni di Caivano, Crispano e Frattaminore del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli
15	1504	Campania – 04	Territorio dei collegi uninominali di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Arzano, Casoria della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Afragola e Cardito del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli

15	1505	Campania – 05	<p>Territorio dei collegi uninominali di Pomigliano d'Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano della provincia di Napoli;</p> <p>territorio dei comuni di Acerra e Brusciano del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli;</p> <p>territorio del comune di Casalnuovo di Napoli del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli;</p> <p>territorio del comune di Poggiomarino del collegio uninominale di Torre Annunziata della provincia di Napoli;</p> <p>territorio del comune di Pollena Trocchia del collegio uninominale San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli;</p> <p>territorio dei comuni di Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda della provincia di Avellino</p>
15	1506	Campania – 06	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Pianura, Napoli-Arenella, Napoli-San Lorenzo, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli della provincia di Napoli
15	1507	Campania – 07	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Ischia, Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Pozzuoli della provincia di Napoli
15	1508	Campania – 08	<p>Territorio dei collegi uninominali di Gragnano, Castellamare di Stabia, Torre del Greco e Portici della provincia di Napoli;</p> <p>territorio del collegio di Torre Annunziata della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Poggiomarino;</p> <p>territorio del collegio di San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Pollena Trocchia</p>
15	1509	Campania – 09	Territorio dei collegi uninominali di Salerno centro, Salerno-Mercato San Severino, Cava de' Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore della provincia di Salerno
15	1510	Campania – 10	Territorio dei collegi uninominali di Battipaglia, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania della provincia di Salerno
16	1601	Puglia – 01	Territorio della provincia di Foggia

16	1602	Puglia – 02	<p>Territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani;</p> <p>territorio del comune di Molfetta del collegio uninominale di Molfetta nella provincia di Bari;</p> <p>territorio del comune di Corato del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari</p>
16	1603	Puglia – 03	<p>Territorio dei collegi uninominali di Bari-San Paolo Stanic, Bari-Libertà Marconi e Modugno della provincia di Bari;</p> <p>territorio del comune di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari;</p> <p>territorio dei comuni di Bitonto e Palo del Colle del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari;</p> <p>territorio dei comuni di Casamassima, Cellamare, Capurso, Noicattaro e Triggiano, del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari; territorio del comune di Rutigliano del collegio uninominale di Putignano nella provincia di Bari</p>
16	1604	Puglia – 04	<p>Territorio del collegio uninominale di Altamura della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Monopoli, limitatamente ai comuni della provincia di Bari;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Putignano della provincia di Bari, ad esclusione del territorio del comune di Rutigliano;</p> <p>territorio del comune di Ruvo di Puglia del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari;</p> <p>territorio del comune di Mola di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari;</p> <p>territorio dei comuni di Giovinazzo e Terlizzi del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari;</p> <p>territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari e Turi del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari</p>
16	1605	Puglia – 05	Territorio della provincia di Taranto
16	1606	Puglia – 06	<p>Territorio della provincia di Brindisi;</p> <p>territorio del collegio uninominale di Squinzano della provincia di Lecce</p>
16	1607	Puglia – 07	Territorio della provincia di Lecce ad esclusione del collegio uninominale di Squinzano

17	1701	Basilicata – 01	Territorio delle province di Potenza e Matera
18	1801	Calabria – 01	Territorio della provincia di Cosenza
18	1802	Calabria – 02	Territorio delle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Crotona
18	1803	Calabria – 03	Territorio della provincia di Reggio di Calabria
19	1901	Sicilia – 01	Territorio dei collegi uninominali di Palermo-Resuttana, Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli della provincia di Palermo; territorio del comune di Palermo all'interno del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo
19	1902	Sicilia – 02	Territorio della provincia di Trapani; territorio dei comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto del collegio uninominale di Alcamo nella provincia di Palermo; territorio del comune di Terrasini del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo
19	1903	Sicilia – 03	Territorio dei collegi uninominali di Bagheria, Termini Imerese e Cefalù della provincia di Palermo; territorio del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo ad esclusione della parte del comune di Palermo al suo interno; territorio del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo, ad esclusione del territorio del comune di Terrasini
19	1904	Sicilia – 04	Territorio della provincia di Messina
19	1905	Sicilia – 05	Territorio della provincia di Agrigento
19	1906	Sicilia – 06	Territorio delle province di Caltanissetta ed Enna
19	1907	Sicilia – 07	Territorio dei collegi uninominali di Giarre, Acireale, Paternò, Caltagirone della provincia di Catania; territorio del collegio uninominale di Vittoria limitatamente ai comuni della provincia di Catania
19	1908	Sicilia – 08	Territorio dei collegi uninominali di Gravina di Catania, Catania-Picanello, Catania-Cardinale e Catania-Misterbianco della provincia di Catania; territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta della provincia di Siracusa
19	1909	Sicilia – 09	Territorio della provincia di Ragusa; territorio della provincia di Siracusa ad esclusione del territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta

20	2001	Sardegna – 01	Territorio delle province di Sassari e Olbia-Tempio
20	2002	Sardegna – 02	Territorio delle province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano; territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì nella provincia di Cagliari; territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna nella provincia di Cagliari
20	2003	Sardegna – 03	Territorio della provincia di Carbonia-Iglesias; territorio della provincia di Cagliari ad esclusione del territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì e del territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna

».

ALLEGATO 2

(Articolo 3, comma 7)

COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA

I collegi circoscrizionali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi circoscrizionali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati nella tabella si riferiscono ai suddetti collegi circoscrizionali.

Regione Piemonte

- 1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02
- 2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06
- 3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05
- 4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08

Regione Lombardia

- 5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06
- 6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06
- 7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01
- 8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09
- 9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14
- 10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08
- 11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12
- 12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16
- 13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17

Regione Veneto

- 14) Veneto – 01 e Veneto – 03
- 15) Veneto – 02 e Veneto – 06
- 16) Veneto – 04 e Veneto – 05
- 17) Veneto – 07 e Veneto – 08

Regione Friuli Venezia Giulia

- 18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Liguria

19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Emilia-Romagna

20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02

21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04

22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06

23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06

Regione Toscana

24) Toscana – 01 e Toscana – 02

25) Toscana – 03 e Toscana – 04

26) Toscana – 05 e Toscana – 06

Regione Umbria

27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Marche

28) La regione Marche è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Lazio

29) Lazio – 01 e Lazio – 02

30) Lazio – 03 e Lazio – 04

31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno

32) Lazio – 07, ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, Lazio – 08 e Lazio – 09

Regione Abruzzo

33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Molise

34) La regione Molise è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Campania

35) Campania – 01 e Campania – 02

36) Campania – 03 e Campania – 04

37) Campania – 06 e Campania – 07

38) Campania – 05 e Campania – 08

39) Campania – 09 e Campania – 10

Regione Puglia

40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge

41) Puglia – 03, Puglia – 04, ad esclusione dei comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, e Puglia – 05

42) Puglia – 06 e Puglia – 07

Regione Basilicata

43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Calabria

44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotona di Calabria – 02

45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02

Regione Sicilia

46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03

47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06

48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06

49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09

Regione Sardegna

50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Trentino Alto-Adige

51) La regione Trentino Alto-Adige è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Valle d'Aosta

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale



17PDL0049920